

Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c.

e contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c

**Avente ad oggetto: il procedimento di merito R.G. n. 11986/2016
proposto innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e quivi rimesso
giusta sentenza di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari –
Sezione Lavoro – G.d.L. Dott.ssa A. Vernia del _____.**

Per la **Prof.ssa ZONNO Antonella**, nata a Bari il 22.12.1971 (cf. ZNNNNL71T62A662N) e residente in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Caiati s.n.c., elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso e nello studio del domiciliatario Avv. Nicola Orecchia in Chiavari (GE) al Corso Gianelli n. 12/7-8 e rappresentata, assistita e difesa dall' Avv. Andrea Iacobbe del Foro di Bari (c.f. CBBNDR24C74A662C), pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it, in virtù del mandato per la riassunzione della lite conferito in calce al presente atto, *il quale ad ogni effetto di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni della Cancelleria dell'intestato Tribunale a mezzo spedizione fax al recapito fax 0804596094, ovvero, a mezzo di posta elettronica certificata al suindicato indirizzo pec iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it,*

CONTRO

il MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Suo Ministro p.t., con sede legale in 00153 Roma al Viale Trastevere n. 76/A e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in 16129 Genova al Viale Delle Brigate Partigiane n. 2

NONCHE' CONTRO

il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Bari alla via Castromediano n. 123 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in 16129 Genova al Viale



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

Delle Brigate Partigiane n. 2

NONCHE' CONTRO

Il MIUR - USR Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona del Suo legale rappresentante p.t. con sede in Bari alla via Re David n. 178/F, rappresentato e difeso dai suoi funzionari signori Silvestri Raffaella e Luigi Bellino ed **elettivamente domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del Contenzioso del Lavoro sito in Bari alla Via Re David n. 178/F**

PREMESSO

➤ che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 04.10.16, depositato il 05.10.2016 e ritualmente notificato ai resistenti unitamente al decreto di fissazione di udienza del 12.10.2016, l'odierna esponente Prof. Zonno Antonella conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza, il MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del suo Ministro p.t., nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l'Ufficio Scolastico III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: << **A) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE EX ART. 700 c.p.c., anche inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 669 sexies c.p.c: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti del MIUR rispettivamente del 13.08.16 e del 31.08.16 con cui veniva assegnato all'odierna ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella l'Ambito Territoriale Liguria 0004 presso l'Istituto Scolastico Caboto di Chiavari, piuttosto che il prescelto Ambito Territoriale della Regione Puglia nei singoli Ambiti Provinciali indicati nei numeri d'ordine della voce preferenze territoriali della sua domanda del 31.05.16 per illegittimo, immotivato ed erroneo omesso riconoscimento in suo favore del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL nell'attribuzione del punteggio e dei titoli di precedenza di cui alla procedura di mobilità e di cui alla comunicazione dell' Ufficio Scolastico Provinciale di Bari del 18.07.2016 e, comunque, per evidente violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 L. n. 107/2015, nonché degli artt. 6 e 13 del CCNL mobilità scuola del 08.04.2016, dell'art. 17 L. n. 266/1999, dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale n. 241/16 e del**



Avv. Andrea Iacobbe
STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

fondamentale principio di regolare formazione e scorrimento della graduatoria e, comunque, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in premessa e per l'effetto

2) condannare il MIUR Ufficio Scolastico competente , in persona del suo legale rappresentante p.t., *all'immediata rettifica della valutazione del punteggio e dei titoli di precedenza dell'odierna ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella relativamente alla procedura di mobilità scuola 206/2017, mediante riconoscimento in favore della stessa del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL come richiesto ed attestato nella domanda dalla stessa presentata e, contestuale **declaratoria** del diritto della ricorrente all'assegnazione presso un istituto scolastico di Bari quale Comune ove espleta servizio il coniuge convivente militare, ovvero, in subordine di altro Comune più vicino possibile a Bari;*

3) condannare il MIUR – Ufficio Scolastico competente, in persona del suo legale rappresentante p.t., *all'immediata assegnazione della ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella all'Ambito Territoriale Scolastico della Regione Puglia – Ambito Provinciale di Bari prescelto e spettante alla stessa proprio in forza del suindicato titolo di precedenza quale sede di lavoro del coniuge convivente militare, ovvero, in subordine, agli ulteriori Ambiti della Provincia di Bari più vicini possibili al Comune di Bari, sulla base del regolare scorrimento della relativa graduatoria;*

4) in subordine, *nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate ai suindicati punti nn. 2) e 3), **pronunciare ogni altro provvedimento** ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare e/o anticipare gli effetti della decisione definitiva di merito ed a impedire il verificarsi, nelle more del giudizio di merito, del grave ed irreparabile pregiudizio illustrato nel presente ricorso;*

5) condannare il MIUR, in persona del suo legale rappresentante p.t., *all'integrale pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze legali della fase cautelare del presente giudizio, da liquidarsi in base al tariffario forense attualmente vigente, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge;*

B) NEL MERITO: **accogliere in via definitiva** tutte le sopra formulate conclusioni di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 delle sopra formulate conclusioni che, ad ogni effetto di legge, devono intendersi reiterate come domande di merito, con contestuale **condanna** del MIUR in persona del suo legale rappresentante p.t., *all'integrale pagamento in favore della*



Avv. Andrea Iacobbe
STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

ricorrente delle spese e competenze legali della fase di merito del presente giudizio, da liquidarsi, sempre in base al tariffario forense attualmente vigente, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge>> (cfr. **all.ti F**);

➤ che la causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 11986/2016 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza, assegnata all'ill.mo G.d.L. Dott.ssa Angela Vernia e chiamata per la sola trattazione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per l'udienza del 01.12.2016 e l'udienza del 15.06.2017 per la trattazione del giudizio ordinario, giusta allegato decreto di fissazione di udienza (**cfr. all. G**) ritualmente notificato alle controparti unitamente al ricorso introduttivo;

➤ che, con memoria difensiva datata 23.11.16 e depositata il 29.11.16 (**cfr. all. H**), si costituiva in giudizio, per il tramite dei funzionari addetti all'Ufficio per la gestione del contenzioso del Lavoro signori R. Silvestri e L. Bellino, il MIUR USR Puglia l'Ufficio Scolastico III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari per ivi richiedere, in via pregiudiziale, la declaratoria del presunto difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Bari e, nel merito, il rigetto delle istanze della ricorrente;

➤ che, all'esito dell'udienza del 01.12.16 in cui le parti formulavano le rispettive deduzioni e controdeduzioni a verbale, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – G.d.L. Dott.ssa A. Vernia si riservava esclusivamente in ordine all'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e, con successiva ordinanza del 02.12.16 (**cfr. all. E**), dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro;

➤ che, pertanto, con atto di riassunzione del 03.01.2017 depositato telematicamente in pari data, la ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella riassumeva innanzi all'intestato Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, il solo procedimento ex art. 700 c.p.c., che veniva iscritto a ruolo con R.G. n 19/2017, assegnato al Giudice del Lavoro Dott. A. Barenghi e chiamato per l'udienza del 26.01.2017, giusta decreto di fissazione di udienza ritualmente notificato alle parti resistenti con notifica telematica del 05.01.17;

➤ che, nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. riassunto R.G. n 19/2017, con provvedimento del 01.02.2017, il Tribunale di Genova Sezione Lavoro - Giudice del Lavoro Dott. A. Barenghi, rigettava l'istanza cautelare dell'odierna esponente con la



Avv. Andrea Iacobbe
STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

seguente motivazione: << **deve essere rigettato per difetto del periculum in mora (...) essendo un'asserzione apodittica quella secondo la quale il giudizio di merito avrebbe una durata media di circa cinque anni, asserzione che non ha alcun riscontro nella prassi operativa di questo Tribunale**>> (cfr. all. D);

➤ che, pertanto, nell'ambito del procedimento ordinario R.G. n. 11986/2016 pendente innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza G.d.L. Dott.ssa Angela Vernia, l'odierna esponente, in data 06.02.2017, depositava istanza di anticipazione dell'udienza di merito del 15.06.2017 ad altra udienza più prossima possibile, al precipuo fine di non vedere irrimediabilmente pregiudicata la tutela giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi, in considerazione del fatto che la predetta udienza era troppo vicina alla fine dell'anno scolastico in corso ed alla conseguente scadenza del distacco temporaneo della ricorrente presso l'Ambito Scolastico Provinciale di Bari I.I.S.S. "De Nettis – Pascali di Bari avente durata limitata all'anno scolastico in corso (cfr. all. C);

➤ che, sempre nell'ambito del procedimento ordinario R.G. n. 11986/2016 innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, il G.d.L. Dott.ssa Angela Vernia accoglieva l'istanza di anticipazione di udienza ed anticipava l'udienza del 15.06.17 a quella del 06.04.2017 giusta provvedimento del 07.02.2017 ritualmente notificato alle controparti in data 09.02.2017 (cfr. all. B);

➤ che, all'esito dell'udienza del 06.04.2017, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, il G.d.L. Dott.ssa Angela Vernia, confermando quanto già disposto in ordine all'istanza cautelare, con provvedimento cronol. n. 17353/2017 del 06.04.2017, dichiarava, anche per il giudizio ordinario di merito, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro, fissando il termine di giorni trenta per la riassunzione (cfr. all. A).

TANTO PREMESSO, la **Prof.ssa ZONNO Antonella**, ut supra rappresentata, assistita, difesa e domiciliata, con il presente atto, in forza della pronuncia di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – G.d.L. Dott.ssa A. Vernia del 06.04.2017, ai sensi e per gli effetti



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

dell'art. 50 c.p.c., **RIASSUME** innanzi al Tribunale di Genova – Sezione Lavoro e Previdenza il procedimento di merito ex art. 414 c.p.c. introdotto con ricorso depositato al Tribunale di Bari in data 05.10.2016, sempre al fine di **impugnare e contestare**, anche ai sensi e per gli effetti della L. n. 92/2012, i provvedimenti del MIUR rispettivamente del 13.08.2016 e del successivo 31.08.16 con cui le veniva assegnato l'Ambito Territoriale Liguria 0004 presso l'Istituto Scolastico Caboto in quel di Chiavari ed, all'uopo, con il presente atto,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'intestato On.le Tribunale di Genova – Sezione Lavoro e Previdenza per tutte le ragioni in fatto ed in diritto già dedotte nel suindicato ricorso del 05.10.2016 che quivi si reiterano ed, in particolare per tutti i seguenti

MOTIVI

IN FATTO:

- 1) la Prof.ssa Zonno Antonella, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR, **è docente di scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A019 (materie giuridiche economiche) titolare su posto di sostegno** (area disciplinare AD03), entrata in ruolo in fase C con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2015 (*cfr. all. n. 1*);
- 2) nella predetta qualità, l'odierna ricorrente, a far data dal 01.09.2015 sino al 30.06.2016, espletava il suo servizio nell'Ambito Territoriale Puglia presso l'Istituto Professionale “*Traetta*” di Bitonto Succursale dell'Istituto De Gemmis di Terlizzi, così ultimando positivamente il suo periodo di prova e, successivamente, a far data dal 01.07.16 sino al 31.08.2016, presso l'Istituto Scolastico ITC “*De Viti De Marco*” con sede in Triggiano (BA);
- 3) in forza della L. n. 107/2015 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, venivano disposte le modalità ed il campo di applicazione della mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale, per tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nelle fasi B e C. La predetta Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dunque, **di fatto obbligava i docenti di ruolo a presentare domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva in un Ambito Territoriale di preferenza**,



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

con validità per almeno un triennio ex art. 1 L. n. 107/2015 . Infatti, l'O.M. n. 241/16 prevedeva che ai docenti che non avessero presentato la domanda sarebbe stato attribuito un punteggio pari a zero, in tal caso con facoltà dell'Amministrazione di assegnare loro qualsiasi Ambito Territoriale su tutto il territorio nazionale;

- 4) l'odierna ricorrente, pertanto, **in data 31.05.2016**, nel pieno rispetto del termine e delle modalità previste *ex lege*, attraverso il sistema telematico “*polis istanze on line*”, **presentava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari domanda di mobilità territoriale** per l'assegnazione a livello nazionale relativa alla scuola secondaria di secondo grado nelle fasi B e C, **ivi richiedendo l'assegnazione all'Ambito Territoriale Puglia, nell'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 23 della voce “preferenze territoriali” della domanda e, come prima preferenza in detta Regione, all' Ambito Provinciale di Bari 0001,** come da allegata domanda di mobilità (cfr. *all. n. 2*);
- 5) in particolare, nella suindicata domanda di mobilità (cfr. *all. n. 2*), ai fini dell'assegnazione all'Ambito Territoriale di Bari 0001, l'odierna ricorrente - essendo coniugata al sig. Stano Raffaele dipendente del Corpo Forestale presso il Comando Regionale per la Puglia trasferito d'ufficio e prestante servizio **in Bari** (cfr. *all. n. 4*) - **indicava espressamente il titolo di precedenza previsto per i docenti coniugi conviventi del personale militare giusta art. 13 comma 1 punto VI del CCNL integrativo per la mobilità del personale docente, nonché in forza dell'art. 17 L. n. 266/1999 e dell'art. 2 L. n. 86/2001.** Il predetto titolo di precedenza veniva regolarmente attestato dalla ricorrente **a mezzo di allegata autocertificazione** concernente il trasferimento d'ufficio in Bari del di lei marito **ed a mezzo dichiarazione in carta semplice di quest'ultimo attestante la convivenza matrimoniale con la docente,** come espressamente previsto per la compilazione della domanda di mobilità dall'O.M. n. 241/16 (cfr. *all. n. 10*);
- 6) in data 18.07.2016, sempre tramite il sistema telematico, il MIUR - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in ordine alla suindicata domanda di mobilità, notificava all'odierna ricorrente la lettera di assegnazione del punteggio e degli eventuali diritti riconosciuti (cfr. *all. n. 3*), in cui, come si evince dal documento in questione, **l'USP Bari le**



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

assegnava il punteggio complessivo di punti n. 38 (23 + 9 + 6) ma, ingiustamente ed immotivatamente, ometteva di attribuirle il suindicato titolo di precedenza di cui all'art. 13 comma 1 punto VI del suindicato CCNL mobilità ed alle Leggi nn. 266/99 e 86/01 (c.d. precedenza per coniuge convivente del personale militare). Come si evince dalla suindicata lettera dell'USP Bari, l'Amministrazione, per il caso di eventuali discordanze o errori della valutazione in questione, invitava la ricorrente a far pervenire le sue eventuali doglianze entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della lettera;

- 7) sempre in data 18.07.2016, l'odierna ricorrente si metteva immediatamente in contatto telefonico con l'USP Bari per lamentare la predetta omissione e la conseguente erroneità della valutazione attribuitale dall'Ufficio ed, in data 19.07.2016, veniva ricontattata dal predetto Ufficio che, al fine di rimediare alla questione, le richiedeva l'allegazione del certificato di servizio del di lei marito, attestante il servizio di quest'ultimo in Bari per trasferimento d'ufficio;
- 8) in data 20.07.2016, l'odierna ricorrente si recava all'USP Bari ed ivi depositava l'attestato di servizio del marito sig. Stano Raffaele da cui si evince il trasferimento d'imperio dello stesso in Bari e depositava altresì un atto di reclamo avverso l'erronea assegnazione del punteggio e dei diritti di precedenza di cui alla lettera del 18.07.2016, reclamo con cui chiedeva il riconoscimento in suo favore del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL, titolo regolarmente indicato e autocertificato in domanda e, comunque, *ad abundantiam* e senza che fosse richiesto ex lege anche provato dal suindicato attestato di servizio (cfr. *all. n. 4*);
- 9) l'USP Bari non forniva più alcuna comunicazione all'odierna ricorrente né in ordine alla rettifica dell'assegnazione del punteggio e dei diritti di precedenza per la mobilità, né in ordine al suindicato atto di reclamo, sicché quest'ultima, in data 05.08.2016, formulava nei confronti dell'USP Bari formale diffida ad adempiere (cfr. *all. n. 5*), depositata presso l'ufficio destinatario in pari data, che non veniva mai riscontrata e che, ad oggi, non ha sortito effetto alcuno;
- 10) sta di fatto che, in data 13.08.2016, l'odierna ricorrente riceveva dal MIUR, a mezzo pec, la comunicazione di assegnazione a nuova sede scolastica per il



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

prossimo triennio presso la Regione Liguria - Ambito Territoriale 0004 (all. n.

6), ambito distante circa 900 (novecento) km da Sannicandro di Bari ove la stessa risiede con il marito e da Bari ove ha sede il Comando in cui quest'ultimo quale militare del Corpo Forestale prestava e presta servizio a seguito di trasferimento d'ufficio;

11) pertanto, in data 18.08.2016, l'odierna ricorrente depositava presso l'USP di Bari formale richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL scuola per l'erronea ed illegittima assegnazione in esito alla sua domanda di mobilità (cfr. **all. n. 6-a**). Il MIUR, lungi dal fornire riscontro alcuno in ordine alla predetta istanza di conciliazione, in data 31.08.16, confermando la precedente comunicazione del 13.08.16, notificava a mezzo pec all'odierna ricorrente, **l'assegnazione per il triennio successivo all'Istituto D'Istruzione Superiore "Caboto" ubicato in Chiavari - Liguria** (cfr. **all. n. 7**);

12) al solo fine di non incorrere nella cessazione del servizio, la ricorrente si vedeva costretta a recarsi in quel di Chiavari presso il suindicato Istituto Scolastico, in data 01.09.2016, a sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e la presa in servizio, con espressa riserva di tutelare i propri diritti e le proprie ragioni nelle sedi competenti;

13) è di tutta evidenza che la predetta assegnazione presso l'Ambito Territoriale 0004 Liguria deve ritenersi **conseguenza immediata e diretta dell'omesso riconoscimento** - in sede di valutazione del punteggio e dei diritti dell'odierna esponente - **del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL** legittimamente autocertificato e documentato;

14) infatti, come si evince facilmente dall'allegato elenco delle assegnazioni di sede dei docenti con titolo di precedenza ex art. 13 CCN di cui alla medesima istanza di mobilità (cfr. **all. n. 8**), **altri docenti di sostegno a cui l'USP di Bari ha attribuito il medesimo suindicato titolo di precedenza** - certificato dalla ricorrente ed ingiustamente non assegnatole - **pur avendo un punteggio complessivo inferiore a quello di quest'ultima sono stati assegnati nell'Ambito Territoriale della Regione Puglia.** All'uopo, sono quanto mai significative le seguenti assegnazioni all'Ambito Territoriale Puglia, nei diversi Ambiti Provinciali di



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

Bari, di diversi docenti aventi tutti il medesimo titolo di precedenza ex art. 13

CCNL ma punteggio inferiore a quello della ricorrente:

- **Prof. Cinquepalmi Michele** - Ambito Territoriale Puglia - Ambito Provinciale di Bari 0007, presso l'Istituto Luigi Dell'Erba di Castellana Grotte (BA), **con un punteggio complessivo di n. 36 punti:**
- **Prof.ssa Cirilli Vitamaria** - Ambito Territoriale Puglia - Ambito Provinciale di Bari 0002, presso l'Istituto Tommaso Fiore di Modugno (BA), **con un punteggio complessivo di n. 35 punti**
- **Prof.ssa Battezzato Teresa** - Ambito Territoriale Puglia - Ambito Provinciale di Bari 0002, presso l'Istituto Tommaso Fiore di Modugno (BA), **con un punteggio complessivo di n. 30 punti:**
- **Prof.ssa Pesce Elena** - Ambito Territoriale Puglia - Ambito Provinciale di Bari 0002 presso l'Istituto L. S Amaldi di Bitetto (BA), **con un punteggio complessivo di n. 25 punti:**
- **Prof.ssa Di Tella Alessandra** - Ambito Territoriale Puglia - Ambito Provinciale di Bari 0007 presso l'Istituto L. Da Vinci e G. Galilei di Noci (BA), **con un punteggio complessivo di n. 15 punti:**

- 15) per le suesposte ragioni, deve ritenersi che - se il MIUR non avesse erroneamente ed illegittimamente omesso di attribuire alla ricorrente il titolo di precedenza in questione - **quest'ultima sarebbe stata certamente assegnata ad una delle suindicate sedi**, attualmente occupate da colleghi aventi punteggio inferiore cui è stato riconosciuto il titolo di precedenza;
- 16) l' assegnazione presso l'Ambito Territoriale 0004 Liguria, oltre che illegittima e frutto di erronea ed ingiusta omissione da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, **è gravemente lesiva per la vita personale, familiare e di relazione dell'odierna ricorrente**, costretta ad andare a vivere **a circa 900 Km** dalla sua dimora coniugale e dal luogo di servizio del marito (militare appartenente al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Bari);
- 17) attualmente, la predetta incresciosa situazione è **solo temporaneamente** attenuata dalla concessione di un distacco provvisorio della stessa dall'Ambito Liguria - ove



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

risulta in ruolo per il prossimo triennio - all'Ambito Provinciale Bari presso l'istituto I.I.S.S. "De Nettis – Pascali di Bari (cfr. **all. n. 9**). Distacco provvisorio che, come si evince dalla relativa comunicazione, **è temporaneo e privo di qualsivoglia indicazione della sua effettiva durata e che, comunque, ex lege non può protrarsi oltre l'anno scolastico in corso;**

IN DIRITTO

A) **SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA CONDOTTA E DEGLI ATTI DEL RESISTENTE MIUR E SULLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA RICORRENTE.**

Nel caso di specie, è di tutta evidenza **l'illegittimità dell'omesso riconoscimento** in favore della ricorrente del titolo di precedenza spettante al coniuge convivente del personale militare espressamente riconosciuto dall'art. 13 comma 1 punto VI CCNL mobilità scuola (cfr. **all n. 10**), **per palese violazione della citata disposizione del CCNL mobilità, nonché per violazione dell'art. 17 della L n. 266/99** che testualmente recita: <<il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate (...) trasferiti d'autorità da una ad un'altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 29/93 ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni **nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina**>>. Sul punto, peraltro, la Corte Costituzionale e la giurisprudenza di merito hanno chiarito che: <<la finalità dell'istituto previsto dall'art. 17 L. n. 266/1999 è quella di **tutela del diritto all'unità familiare** che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromesso, diritto che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare **e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana costituzionalmente garantito**>> (cfr. Corte Cost. 30.05.2008, n. 183; TAR Roma 05.11.2012 n. 9028; TAR Bologna 21.03.2008, n. 1105). Infatti, la Costituzione Italiana all'art. 37 dispone testualmente: <<La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. **Le**



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (...)>>, norma che costituisce una specificazione, in materia di lavoro, del principio già consacrato nell'art. 31 Cost. , che onera la Repubblica Italiana di tutelare ed agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti.

Orbene, nel caso di specie, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione Scolastica è viepiù evidente in considerazione del fatto che **è documentalmente provato** che l'odierna ricorrente **ha regolarmente indicato di avere il titolo di precedenza in questione nella sua tempestiva domanda di mobilità (cfr. all. n. 2) - barrando la relativa casella e allegando l'autocertificazione e la dichiarazione in carta semplice del marito in conformità a quanto richiesto dall'art. 4 punto 4 lett. c) dell'O.M. n. 241/16 (cfr. all n. 10).**

Del resto, è quanto mai opportuno evidenziare che, sul punto, il Miur – Ufficio Scolastico Regionale Puglia III Ambito Territoriale della Provincia di Bari, nella sua memoria difensiva di costituzione innanzi al Tribunale di Bari del 23.11.16, a pagina n. 5, **ha espressamente ammesso e riconosciuto** che la Prof.ssa Zonno Antonella ha allegato alla suindicata domanda di mobilità **l'autocertificazione relativa al titolo di precedenza di cui all'art. 13 comma 1 punto VI CCNL,** limitandosi a contestare, **del tutto infondatamente,** che la docente “*non avrebbe allegato l'attestazione del datore di lavoro del di lei marito*”. Contestazione quest'ultima priva di qualsiasi rilievo fattuale e giuridico posto che, come già detto in precedenza, **l'art. 4 punto 4 lett. c) dell'O.M. n. 241/16 (cfr. all n. 10)**, ai fini del riconoscimento del suindicato titolo di precedenza, **non** richiedeva l'allegazione di alcuna attestazione del datore di lavoro del coniuge, **bensi unicamente l'autocertificazione e la dichiarazione in carta semplice del marito.** Ration per cui, è di tutta evidenza che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari doveva riconoscere il titolo di precedenza in questione all'odierna ricorrente solo sulla base della predetta autocertificazione e dichiarazione in carta semplice del marito, ferma restando il potere e la facoltà del medesimo USP di eseguire qualsivoglia controllo ex post la veridicità dell'autocertificazione. Sicché il certificato di servizio del datore di lavoro del marito



Avv. Andrea Iacobbe
STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

attestante il servizio di quest'ultimo in Bari per trasferimento d'ufficio (*cfr. all n. 4*), prodotto ex post dalla ricorrente a conferma di quanto dalla stessa autocertificato- a seguito di procedura di controllo ad hoc dell'USP Bari - doveva avere come unica finalità quella di confermare il riconoscimento del titolo di precedenza che l'USP di Bari avrebbe dovuto già attribuirgli in sede di lettera di assegnazione del punteggio per la graduatoria e che, invece, il medesimo USP ha illegittimamente omesso di riconoscerle da subito, così privando ingiustamente l'autocertificazione di ogni valenza.

Per mero scrupolo difensivo, deve aggiungersi che, peraltro, il suindicato certificato di servizio del datore di lavoro del marito attestante il servizio di quest'ultimo in Bari per trasferimento d'ufficio (*cfr. all n. 4*) - prodotto ex post dalla ricorrente a conferma di quanto dalla stessa autocertificato a seguito di procedura di controllo ad hoc dell'USP Bari - perveniva all'USP Bari in data 20.07.2016, come documentalmente provato, e, dunque, nell'ultimo giorno ancora utile per la rettifica dei punteggi e dei titoli di precedenza ai fini della graduatoria definitiva e delle assegnazioni territoriali dei docenti, a nulla rilevando le disfunzioni ed inefficienze telematiche dell'apposito sito web del MIUR.

Superfluo aggiungere che, sempre in data 20.07.2016, l'odierna ricorrente depositava all'USP Bari formale atto di reclamo proprio per la contestazione dell'omesso riconoscimento in suo favore del titolo di precedenza, atto di reclamo che, in forza delle chiare previsioni dell'O.M. n. 241/16 e del CCNL mobilità, avrebbe ben consentito all'USP Bari, nei dieci giorni successivi alla presentazione del reclamo, la rivalutazione del punteggio e delle precedenze della docente reclamante e la rettifica della sua posizione in graduatoria e della sua assegnazione territoriale. Diversamente, rimarrebbe da chiedersi quale *ratio* logica e giuridica avrebbe mai la previsione di cui all'O.M. che riconosce al docente la facoltà di proporre reclamo per eventuali errori e/o omissioni nella valutazione del punteggio. Purtroppo, come già precedentemente esposto, l'atto di reclamo del 20.07.16, non aveva riscontro alcuno da parte dell'Amministrazione Scolastica.



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

Parimenti, è di tutta evidenza che il suindicato illegittimo ed ingiusto omesso riconoscimento del titolo di precedenza **ha determinato, in via diretta ed immediata, l'erronea e più svantaggiosa valutazione del merito e dei diritti della ricorrente nella procedura di mobilità in questione, in aperta violazione del fondamentale ed inderogabile principio dello scorrimento della graduatoria.** Principio quest'ultimo che vincola la P.A. anche nel caso in esame, **posto che anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego** basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di studio e di servizio **ed anche le situazioni familiari e personali dell'interessato** per le quali sono predeterminati specifici punteggi.

Infatti, come già esposto nella parte in fatto, dall'allegato elenco delle assegnazioni di sede dei docenti con titolo di precedenza ex art. 13 CCN di cui alla medesima istanza di mobilità (*cf. all. n. 8*), si evince facilmente che **altri docenti di sostegno a cui il MIUR ha attribuito il medesimo suindicato titolo di precedenza - ingiustamente non riconosciuto alla ricorrente - pur avendo un punteggio complessivo inferiore a quello della Prof. Zonno Antonella sono stati assegnati all'Ambito Puglia, nei diversi ambiti della Provincia di Bari.**

Ragion per cui, nel caso in esame, la condotta del MIUR **ha apertamente violato il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione** di cui all'art. 97 Cost., l'art. 1 L. n. 107/2015, nonché gli artt. 6 e 13 del CCNL mobilità scuola del 08.04.2016, l'art. 17 L. n. 266/1999 e l'art. 4 Ordinanza Ministeriale n. 241/16, con conseguente violazione dei fondamentali principi di cui agli artt. 31 e 37 della Costituzione.

Sul punto, infine, si ritiene opportuno evidenziare che è orientamento giurisprudenziale consolidato che: << *le controversie aventi ad oggetto l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, con riferimento alla graduatorie del personale docente della scuola già in ruolo, devono ritenersi soggette alla giurisdizione del Giudice Ordinario del Lavoro, trattandosi di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego*>> (*cf. Cass. Sez. Un. 10.11.2011, n.*



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

22805; Cass. Sez. Un. 16.06.2010, n. 14496; Cass. Sez. Un. 03.04.2010, n. 10510; Consiglio di Stato Ad. Plen. 12.07.2011 n.11).

Per tutte le suesposte ragioni, deve ritenersi pienamente sussistente il presupposto del *fumus boni iuris*, posto che illegittimità della condotta tenuta dall'Amministrazione Scolastica è **facilmente riscontrabile per tabulas** dalla semplice lettura delle allegate comunicazioni del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente.

B) SUL GRAVE PREGIUDIZIO DERIVANTE ALLA RICORRENTE

Come già esposto nella parte in fatto, a seguito del suindicato illegittimo operato dell'Amministrazione Scolastica nella procedura di mobilità in questione, l'odierna esponente, in forza dell'assegnazione triennale a nuova sede scolastica di cui alle comunicazioni MIUR del 13.08.16 e del 31.08.16 (cfr. **all.ti n. 6 e 7**), **risulta attualmente in ruolo per ben tre anni presso l'Istituto D'Istruzione Superiore "Caboto" ubicato in quel di Chiavari - Regione Liguria.**

Si ribadisce che tale situazione è **solo temporaneamente attenuata** dalla concessione di un distacco provvisorio della stessa dall'Ambito Liguria - ove risulta in ruolo per il prossimo triennio a seguito dell'illegittimo operato dell'USP Bari - all'Ambito Provinciale Bari presso l'istituto I.I.S.S. "De Nettis – Pascali. Distacco **provvisorio e privo di qualsivoglia indicazione della sua effettiva durata e che, comunque, ex lege non può protrarsi oltre l'anno.** Ragion per cui, sull'odierna ricorrente **incombe imminente il serio e fondato rischio di una revoca di detto distacco provvisorio, che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento e così costringerla a espletare il suo servizio per minimo tre anni in quel di Chiavari.** Evento che, peraltro, avendo il distacco provvisorio una durata massima di un anno, **si verificherà con certezza tra meno di un anno ossia alla fine dell'anno scolastico in corso**, sempre nell'auspicata ipotesi che il predetto distacco duri almeno sino a Giugno 2016.

Non vi è chi non veda che tale increscioso evento **arrecherebbe un grave ed irreparabile pregiudizio alla vita personale, familiare e di relazione dell'odierna ricorrente, che vedrebbe irrimediabilmente annientarsi la sua vita coniugale, il**



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

rapporto affettivo con il proprio coniuge, fondato su ben 13 anni di matrimonio, e qualsiasi prospettiva di crescita ed ampliamento della sua famiglia. Del resto, in alternativa, ove la stessa rinunciassse a trasferirsi in servizio in Liguria, al fine di evitare le predette gravi conseguenze personali e familiari, si vedrebbe costretta a cessare il suo rapporto di lavoro, così patendo l'altrettanto grave ed irreparabile pregiudizio alla sua vita professionale, mettendo nel nulla decenni di studio, corsi di perfezionamento ed anni di supplenze e massima dedizione per poter ottenere il tanto agognato contratto di ruolo a tempo indeterminato.

Sul punto, è bene evidenziare che la giurisprudenza di merito ha ritenuto meritevole di tutela non solo il diritto del docente alla declaratoria di illegittimità dell'assegnazione a nuova sede scolastica in Ambito Territoriale diverso rispetto a quello prescelto, per violazione di legge ed erroneità nella valutazione del punteggio e dei titoli di precedenza nell'espletamento della procedura, ma anche il diritto alla legittima e giusta assegnazione del medesimo dipendente all'Ambito Territoriale prescelto ovvero a quello più vicino, risultante dalla corretta valutazione del suo punteggio e del suo titolo di precedenza, in forza del regolare scorrimento della graduatoria. (cfr. Tribunale di Trani – Sezione Lavoro ordinanza n. 28744/2016 del 16.09.2016 e Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ordinanza n. 16877 del 06.09.2016 – che sia allegano al presente atto – all. ti n. 12).

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che, stante il carattere temporaneo e non predeterminato nell'effettiva durata del distacco provvisorio attualmente concesso alla ricorrente e stante la durata massima *ex lege* di 1 anno di detto distacco, il giudizio di merito - che mediamente ha una durata di 5 /6 anni - non è di per sé idoneo a tutelare la lavoratrice dall'evento lesivo, tanto sia per l'ipotesi di revoca o anticipata cessazione del predetto distacco provvisorio nell'anno scolastico in corso, sia per la cessazione *ex lege* del medesimo che si verificherà in ogni caso alla fine dell'anno scolastico in corso ossia nel mese di Giugno/Luglio c.a..

TANTO ESPOSTO E MOTIVATO, la Prof.ssa ZONNO Antonella, *ut*



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

supra rappresentata, assistita, difesa e domiciliata, **chiede** che l'On.le Tribunale di Genova - Sezione Lavoro – G.d.L. che sarà designato, *contrariis reiectis* e con ogni più opportuna declaratoria del caso, Voglia **fissare l'udienza di discussione nel più breve tempo possibile**, anche in considerazione dell'imminente cessazione dell'anno scolastico in corso e della conseguente imminente scadenza del distacco temporaneo della lavoratrice in quel di Bari ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **accertare e dichiarare** l'illegittimità dei provvedimenti del MIUR rispettivamente del 13.08.16 e del 31.08.16 con cui veniva assegnato all'odierna ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella l'Ambito Territoriale Liguria 0004 presso l'Istituto Scolastico Caboto di Chiavari, piuttosto che il prescelto Ambito Territoriale della Regione Puglia nei singoli Ambiti Provinciali indicati nei numeri d'ordine della voce preferenze territoriali della sua domanda del 31.05.16 **per illegittimo, immotivato ed erroneo omesso riconoscimento in suo favore del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL** nell'attribuzione del punteggio e dei titoli di precedenza di cui alla procedura di mobilità e di cui alla comunicazione dell' Ufficio Scolastico Provinciale di Bari del 18.07.2016 e, comunque, **per evidente violazione** dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 L. n. 107/2015, nonché degli artt. 6 e 13 del CCNL mobilità scuola del 08.04.2016, dell'art. 17 L. n. 266/1999, dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale n. 241/16 e del fondamentale principio di regolare formazione e scorrimento della graduatoria e, comunque, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in premessa e per l'effetto
- 2) **condannare** il MIUR Ufficio Scolastico competente , in persona del suo legale rappresentante p.t., all'immediata rettifica della valutazione del punteggio e dei titoli di precedenza dell'odierna ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella relativamente alla procedura di mobilità scuola 206/2017, **mediante riconoscimento** in favore della stessa del titolo di precedenza ex art. 13 comma 1 punto VI CCNL come richiesto ed attestato nella domanda dalla stessa presentata e, contestuale **declaratoria** del diritto della ricorrente all'assegnazione presso un istituto scolastico di Bari quale Comune ove espleta servizio il coniuge convivente militare, ovvero, in subordine di altro Ambito Scolastico della Provincia di Bari più vicino possibile alla città di Bari;



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

- 3) **condannare** il MIUR – Ufficio Scolastico competente, in persona del suo legale rappresentante p.t., all'immediata assegnazione della ricorrente Prof.ssa Zonno Antonella all'Ambito Territoriale Scolastico della Regione Puglia – Ambito Provinciale di Bari prescelto e spettante alla stessa proprio in forza del suindicato titolo di precedenza quale sede di lavoro del coniuge convivente militare, ovvero, in subordine, agli ulteriori Ambiti della Provincia di Bari più vicini possibili al Comune di Bari, sulla base del regolare scorrimento della relativa graduatoria;
- 4) **in subordine**, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate ai suindicati punti nn. 2) e 3), **pronunciare ogni altro provvedimento** ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare tutela giurisdizionale ai diritti ed agli interessi dell'odierna ricorrente;
- 5) **in ogni caso, condannare** il MIUR, in persona del suo legale rappresentante p.t., all'integrale pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze legali della fase cautelare del presente giudizio, da liquidarsi in base al tariffario forense attualmente vigente, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge.

Con espressa riserva, sin d'ora, di depositare nuova istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ricorrendo i presupposti del *periculum in mora*, stante l'imminente cessazione dell'anno scolastico in corso e del distacco temporaneo ad oggi fruito dalla lavoratrice.

IN VIA ISTRUTTORIA, si offrono in comunicazione i seguenti documenti, prodotti in fotocopia con espressa riserva di esibire e depositare gli originali in caso di contestazione o su ordine dell'On.le Tribunale adito: **A)** copia provvedimento del 06.04.2017 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro G.d.L. Dott.ssa Vernia di declaratoria dell'incompetenza per territorio nell'ambito del procedimento ordinario di merito; **B)** copia provvedimento di anticipazione di udienza emesso dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro nell'ambito del procedimento ordinario; **C)** copia istanza di anticipazione di udienza depositata dalla ricorrente nel procedimento ordinario innanzi al Tribunale di Bari; **D)** copia ordinanza del Tribunale di Genova – Sez. Lavoro Dott. A. Barengi del 01.02.17 di rigetto dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. riassunta innanzi al Tribunale di Genova; **E)** copia ordinanza di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro in data 02.12.16 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. ; **F)** copia ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari del 05.10.2016; **G)** copia decreto di fissazione di udienza del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro; **H)** copia memoria difensiva di costituzione del MIUR – USR Puglia III Ambito Territoriale Provincia di Bari. **Si offrono, altresì, in comunicazione i seguenti documenti**, prodotti in fotocopia con espressa riserva di esibire e depositare gli originali in caso di



Avv. Andrea Iacobbe
STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

contestazione o su ordine dell'On.le Tribunale adito: **1)** Contratto a tempo indeterminato per assunzione di ruolo a far data dal 01.09.2015 dell'odierna ricorrente; **2)** domanda di mobilità scuola 2016/2017 presentata dalla ricorrente in data 31.05.16, autocertificazione relativa al titolo di precedenza ex art. 13 CCNL (legge 100) e dichiarazione in carta semplice del coniuge militare della ricorrente; **3)** lettera di assegnazione del punteggio e dei titoli di precedenza inviata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari all'odierna ricorrente in data 18.07.2016; **4)** atto di reclamo ed allegato attestato di servizio del marito della ricorrente depositati da quest'ultima presso l'Ufficio Scolastico provinciale di Bari in data 20.07.2016; **5)** diffida ad adempiere depositata dall'odierna ricorrente al competente Ufficio Scolastico in data 05.08.2016; **6)** comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari del 13.08.2016 di assegnazione della ricorrente a nuova sede scolastica per il prossimo triennio presso la Regione Liguria - Ambito Territoriale 0004; **6-a)** Istanza di tentativo di conciliazione; **7)** comunicazione dell'ufficio Scolastico Provinciale di Bari del 31.08.2016 di assegnazione della ricorrente per il triennio successivo all'Istituto D'Istruzione Superiore "Caboto" ubicato in quel di Chiavari; **8)** elenco delle assegnazioni di sede dei docenti con titolo di precedenza ex art. 13 CCN di cui alla medesima procedura di mobilità; **9)** comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari del 02.09.16 di assegnazione provvisoria e temporanea della ricorrente in distacco dall'Ambito Liguria presso l'Ambito Provinciale di Bari . Istituto I.I.S.S. "De Nettis – Pascali; **10)** stralcio Ordinanza Ministeriale n. 241/16 e stralcio CCNL integrativo mobilità scuola 2016; **11)** ordinanza n. 28744/2016 del 16.09.2016 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro ed ordinanza n. 16877 del 06.09.2016 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro pronunciate in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c. per fattispecie simili a quella di cui è causa. **Sempre in via istruttoria**, si chiede emettersi a carico del MIUR e dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente **l'ordine di esibizione e produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c.** della seguente documentazione: **1)** algoritmo di valutazione utilizzato nella procedura di mobilità – principio logico matematico utilizzato dal MIUR per l'assegnazione della ricorrente alla nuova sede scolastica oggetto di contestazione nonché per le assegnazioni all'Ambito Territoriale della Regione Puglia – Ambiti Provinciali di Bari - di tutti gli altri candidati aventi medesimo titolo di precedenza ex art. 13 CCNL mobilità ma minor punteggio rispetto a quello della ricorrente; **2)** tutti gli atti amministrativi e procedurali e tutti i documenti relativi alla domanda di mobilità 2016/2017 della ricorrente, nonché degli atti e dei documenti i relativi alle domande di mobilità 2016/2017 degli altri candidati aventi il medesimo titolo di precedenza ex art. 13 CCNL ma un minor punteggio rispetto a quello della ricorrente che sono stati assegnati all'Ambito Territoriale della Regione Puglia – Ambiti Provinciali di Bari ed, in particolare, dei docenti Prof. Cinquepalmi Michele, Prof.ssa Cirilli Vitamaria, Prof.ssa Battezzato Teresa; Prof.ssa Pesce Elena e Prof.ssa Di Tella Alessandra.

Con espressa riserva sin d'ora di produrre ulteriore documentazione o richiedere ulteriori mezzi di prova a seguito del comportamento processuale e delle difese svolte dalla parte resistente.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, è che, pertanto, il contributo unificato per la riassunzione innanzi al Giudice territorialmente competente è pari ad Euro 259,00.

Bari /Genova 07 Aprile 2017

Avv. Andrea Iacobbe



Avv. Andrea Iacobbe

STUDIO LEGALE CARDONE

Via Sabotino n.2 – 70010 Adelfia (BA)

Via Don Guanella 15/G – 70124 Bari

Tel & .fax. 080/4596094 ; Cell : 3394762469

Pec: iacobbe.andrea@avvocatibari.legalmail.it

Domiciliatario: Avv. Nicola Orecchia

Corso Gianelli 12/7-8 - 16043 Chiavari (GE)

Tel: 0185363998; 3495003981

Istanza ex art. 151 c.p.c. di autorizzazione alla modalità della notifica

Il sottoscritto Avv. Andrea Iacobbe, nella suindicata qualità di difensore della ricorrente Prof. Zonno Antonella, stante la presenza di terzi potenziali controinteressati dalle domande di cui al presente atto di riassunzione del procedimento ex art. 700 c.p.c., nelle persone di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura di mobilità in questione, che, eventualmente, potrebbero vedere pregiudicata la loro assegnazione dell'ambito territoriale, dall'accoglimento del presente ricorso,

CHIEDE

che, ove l'On.le Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro lo ritenga opportuno e necessario, **Voglia autorizzare la notifica del presente atto di riassunzione e dell'emanando decreto di fissazione di udienza** a tutti i predetti potenziali controinteressati – quali a titolo meramente indicativo i docenti Prof. Cinquepalmi Michele, Prof.ssa Cirilli Vitamaria, Prof.ssa Battezzato Teresa; Prof.ssa Pesce Elena, Prof.ssa Di Tella Alessandra - **mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR nell'apposito spazio dedicato dal MIUR alla procedura di mobilità 2016/2017**, stante l'oggettiva impossibilità materiale per la ricorrente di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati nella graduatoria della suindicata procedura di mobilità.

Bari, 07 Aprile 2017

Avv. Andrea Iacobbe

